

a fronte di un unico provvedimento di concessione, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione e che la domanda di pagamento finale, da produrre al termine delle attività oggetto di sostegno, deve essere presentata all'OP AGEA entro e non oltre l'8 luglio 2025;

Considerato che l'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sull'avviso pubblico approvato con decreto 7 luglio 2022, n. 302820 è in corso di finalizzazione e che pertanto, entro breve termine, AGEA, in qualità di organismo intermedio, provvederà ad adottare i relativi provvedimenti di concessione;

Tenuto conto che le attività oggetto di sostegno riferiscono ad annualità precedenti al 2025 e, pertanto, risultano ad oggi concluse;

Preso atto che l'organismo pagatore AGEA deve effettuare il pagamento dei contributi della programmazione 2014-2022 entro la data finale di ammissibilità delle spese del 31 dicembre 2025, stabilita dal regolamento (UE) n. 2220/2020;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una modifica dell'art. 11 dell'avviso pubblico approvato con decreto 7 luglio 2022, n. 302820 per prevedere la presentazione da parte dei beneficiari di un'unica domanda di pagamento, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione, nonché per stabilire un termine per la relativa presentazione che consenta all'organismo pagatore AGEA di effettuare il pagamento dei contributi spettanti entro la data finale di ammissibilità delle spese del 31 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 11 dell'avviso pubblico approvato con decreto 7 luglio 2022, n. 302820*

All'art. 11 dell'avviso pubblico approvato con decreto 7 luglio 2022, n. 302820, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la frase: «È possibile presentare domande di pagamento intermedie per stati di avanzamento» è soppressa;

b) la frase: «La domanda di pagamento finale, da produrre al termine delle attività oggetto di sostegno, deve essere presentata entro e non oltre l'8 luglio 2025.» è sostituita dalla seguente: «La domanda di pagamento deve essere presentata entro e non oltre il 31 luglio 2025.».

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* del Ministero.

Roma, 1° luglio 2025

*Il direttore generale: ANGELINI*

*Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2025*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1002*

25A04440

DECRETO 14 luglio 2025.

**Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2025.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;


Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2024)6849 del 30 settembre 2024 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2025)3805 del 18 giugno 2025 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai



fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42, concernente la «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», in particolare l'articolo 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e in particolare l'articolo 11, comma 4, che fissa al 15 maggio di ogni anno il termine ultimo per la presentazione della domanda unica;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2023, recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e in particolare l'articolo 7 che fissa al 15 maggio di ogni anno il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per taluni interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 152 del 1° luglio 2023, recante «Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022» e in particolare l'articolo 2, comma 4;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2025, che per l'anno di domanda 2025 proroga al 16 giugno 2025 il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'articolo 11, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 23 dicembre 2022, ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del sopracitato decreto ministeriale 9 marzo 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 giugno 2025, prot. n. 268613, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che per l'anno di domanda 2025 proroga al 15 luglio 2025 il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'articolo 11, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 23 dicembre 2022, ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del sopracitato decreto ministeriale 9 marzo 2023;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 luglio 2025 Rep. Atti n. 107/CSR del 10 luglio 2025 nella quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno richiesto di prevedere un ulteriore provvedimento di proroga al 31 luglio 2025 e la possibilità per le regioni di definire termini anticipati per le misure di sviluppo rurale;

Vista la nota 10 luglio 2025, prot. 341307, con la quale il coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome, ha ribadito la richiesta di prorogare i termini di presentazione della domanda unificata al 31 luglio 2025, prevedendo che il provvedimento ministeriale lasci alle regioni e alle province autonome l'autonomia di poter indicare un termine più restrittivo, individuando, altresì, le misure e/o gli interventi interessati;

Considerato che, come già evidenziato nelle premesse del citato decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 giugno 2025, prot. n. 268613, l'ipotesi prospettata di stabilire un termine differenziato tra regioni limitatamente a talune misure e gli interventi, oltre ad aumentare gli oneri amministrativi, non garantisce la parità di trattamento tra agricoltori;

Ritenuto di poter accogliere l'invito della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome, limitatamente alla proroga dei termini di presentazione della domanda unificata;



Ravvisata l'urgenza di prorogare i termini di presentazione delle domande PAC prima della scadenza attualmente fissata al 15 luglio 2025 con il sopracitato decreto ministeriale 13 giugno 2025;

Vista la comunicazione prot. n. 323805 del 14 luglio 2025 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

*Modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC*

1. Per l'anno di domanda 2025, il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, (domanda unificata) sono posticipati al 31 luglio 2025.

2. Per le domande presentate oltre il termine del 31 luglio 2025, si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, commi 2 e 4-bis, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e all'articolo 11, commi 12 e 13 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, le domande e le modifiche presentate oltre il 25 agosto 2025 sono irricevibili.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2025

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

*Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2025*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1006*

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

*Oneri eliminati*

Il presente decreto non elimina oneri.

*Oneri introdotti*

Il presente decreto non introduce oneri.

25A04428

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 8 luglio 2025.

**Modalità del monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nonché modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo nazionale delle buone pratiche e composizione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE  
E DEL MERITO

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro» e, in particolare, l'art. 17, comma 4, che ha aggiunto all'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 784, i commi 784-bis, 784-ter e 784-quater;

Vista la legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante «Disposizioni in materia di lavoro» e, in particolare l'art. 32 che dispone in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche inserendo all'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 784-quater, i commi 784-quinquies, 784-sexies e 784-septies;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 2, comma 2, lettera e), n. 2;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'art. 21, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, di «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» anche con riferimento all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, affida all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) compiti di valutazione sui percorsi di alternanza scuola lavoro;

